

**INFORMATIVA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE
(artt. 1 e 2, DL n. 3/2020)**

Gli artt 1 e 2 del DL 3/2020 prevedono due misure di sostegno al reddito di lavoro dipendente e assimilato, **alternative tra loro**: un **trattamento integrativo** e un'**ulteriore detrazione fiscale**.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Consiste in un **credito di imposta** che spetta ai titolari di

- **reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000**;
- **IRPEF lorda**, al netto delle Altre detrazioni (di cui all'art. 13, comma 1, TUIR), **positiva**.

Il trattamento integrativo ammonta a 1.200 euro e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L'**importo** spettante è **rapportato al periodo di lavoro** ed è **erogato in via automatica** dal sostituto d'imposta (**datore di lavoro o committente**) ripartendolo fra le retribuzioni. In sede di **conguaglio**, il sostituto d'imposta **verifica** la **spettanza** del trattamento integrativo e, qualora rilevi la **non spettanza**, provvede al **recupero in busta paga** dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Ulteriore detrazione fiscale

Ai titolari di **redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000**, viene, invece, riconosciuta un'**ulteriore detrazione fiscale** sull'IRPEF lorda (riduzione dell'imposta dovuta).

L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo (da circa 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi ad euro 28.000 a zero per redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000).

L'ulteriore detrazione spettante è **rapportata al periodo di lavoro** ed è **riconosciuta in via automatica** dal sostituto d'imposta (**datore di lavoro o committente**).

In sede di **conguaglio**, il sostituto d'imposta **verifica** la **spettanza** dell'ulteriore detrazione e, qualora rilevi la **non spettanza**, provvede al **recupero in busta paga** dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Premesso quanto sopra, si allega alla presente informativa un modulo per comunicare eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione, o per la rinuncia agli stessi.

Si precisa che la compilazione del modulo è facoltativa e che, in sua mancanza, si procederà all'eventuale corresponsione del trattamento integrativo o all'applicazione dell'ulteriore detrazione fiscale sulla base dei dati a nostra disposizione.

**COMUNICAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DL N. 3/2020**

Spett.le

.....
.....
.....

Io sottoscritto/a, codice fiscale, ai fini del riconoscimento in busta paga,

1. del trattamento integrativo dei redditi pari a € 1.200,00, per redditi complessivi fino a euro 28.000
oppure
2. dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000

CHIEDO

- la non applicazione del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione fiscale;
- che, ai fini della determinazione del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione fiscale, venga considerato che, in riferimento al periodo d'imposta, percepirò ulteriori redditi rispetto a quelli derivanti dal presente rapporto di lavoro, per un importo presunto pari ad € _____;
- l'applicazione del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione in sede di conguaglio

Cordiali saluti

Firma

.....

Per ricevuta, data e firma azienda

.....